

## 92. Sentenza 10 dicembre 1915 in causa Donati e Consorti.

Competenza delle Autorità cantonali di Vigilanza non solo di annullare una deliberazione della prima adunanza dei creditori colla quale fu istituita un'amministrazione speciale a sensi dell'art. 237 LEF, ma di ordinare che l'amministrazione del fallimento venga gerita dall'Ufficio. — Facoltà delle Autorità cantonali di Vigilanza di intervenire d'ufficio.

A. — Nella prima adunanza dei creditori 28 settembre 1915 del fallimento della ditta Fratelli Bellowini e Fratelli Bernasconi, in Caslano, una proposta dell'avv. Mario Rusca in Lugano di affidare la liquidazione all'Ufficio dei fallimenti di Lugano rimase con 23 voti soccombente verso quella (adottata con 46 voti) di incaricare della liquidazione una speciale amministrazione. L'amministrazione speciale riescì composta dall'avv. Basilio Donati in Lugano, Giuseppe Franzì in Lugano e Bay-Bossi in Como.

B. — Contro questa decisione si aggravava l'avv. Mario Rusca per sé e quale rappresentante di altri 6 creditori presso l'Autorità cantonale di Vigilanza domandandone l'annullazione e chiedendo che l'Ufficio dei fallimenti fosse invitato ad indire altra riunione per procedere alla nomina di un'amministrazione composta di una sola persona. Nel ricorso si allega che la poca importanza del fallimento non giustifica l'istituzione di un'amministrazione di tre membri e che provvedimento più adeguato alle circostanze sarebbe di affidare la liquidazione all'ufficio di Lugano. Il ricorrente critica inoltre il modo con cui si formò la maggioranza che prese la decisione. Essa sarebbe stata composta di voti accaparrati e di quelli di persone specialmente interessate alla scelta di un'amministrazione speciale.

C. — Con decisione 15 ottobre 1915 l'Autorità di vigilanza accolse il ricorso, annullò la querelata risoluzione dell'adunanza dei creditori e devolve l'amministrazione del

fallimento all'ufficio dei fallimenti di Lugano. Rivendicata per sé la competenza di annullare tali risoluzioni quando esse si appalesano contrarie alla legge o non adeguate alle circostanze e constatata la tendenza nei fallimenti del Cantone di sostituire un'amministrazione speciale a quella ordinaria e di legge (ufficio dei fallimenti), tendenza nella maggior parte dei casi nociva agli interessi della massa, l'Autorità di vigilanza accerta che nel caso in esame la nomina di una speciale amministrazione non si giustifica affatto, stantecchè l'attivo fallimentare raggiunge appena fr. 60,000 e le operazioni di liquidazione si riducono al realizzo di immobili ed al riparto. Infine constatata che difatti ci fu incetta di voti e che uno dei liquidatori non potè contestare di essere patrocinatore in una grave questione contro la ditta fallita, ossia contro la massa dei creditori.

D. — Col presente ricorso 24 novembre 1915 Donati e consorti contestano anzitutto all'Autorità di vigilanza cantonale il diritto di sostituirsi all'assemblea dei creditori decretando che l'amministrazione deve essere gerita dall'Ufficio dei fallimenti ad esclusione di un'amministrazione speciale. Essi pretendono inoltre che l'Autorità ha giudicato ultra petita e sorpassate così le sue competenze perchè Rusca e consorti non le avevano chiesto di costituire l'amministrazione speciale coll'Ufficio, ma solo la destituzione di quella nominata e la scelta di una nuova amministrazione composta da un solo amministratore. Infine i ricorrenti danno opera a dimostrare che la risoluzione querelata è conforme alle circostanze, che non vi fu illecita incetta di voti e che le persone scelte non sono incompatibili colla carica cui furono nominate.

### Considerando in diritto:

1° — A torto i ricorrenti sostengono che se l'Autorità di vigilanza ha il diritto di annullare una decisione dell'assemblea dei creditori colla quale venne istituita una amministrazione fallimentare speciale, non le spetta la

facoltà di sostituirsi all'assemblea stessa e di decretare che il fallimento debba venir amministrato dall'Ufficio. Già il Consiglio federale nella qualità che gli competeva di Autorità di vigilanza in materia di esecuzioni e fallimenti ha accettata l'opinione opposta (decisione 17 novembre 1893 nell'affare Berthier, Archivio III N° 28). Ed il Tribunale federale ha costantemente ammesso che le decisioni della prima assemblea dei creditori colle quali fu nominata una amministrazione speciale, possono venir impugnate con gravame ai sensi dell'art. 17 LEF presso l'Autorità cantonale di vigilanza e che queste Autorità hanno il diritto di annullarle quand'esse siano irregolari o ingiustificate (RU 24 p. 521, 27 I p. 382, 31 I p. 742; sentenza del Tribunale federale 13 novembre 1915 nella causa Rusca; JÆGER, Comm. III<sup>a</sup> ed., oss. 7 all'art. 237\*). La restrizione surriferita delle attribuzioni delle Autorità cantonali di vigilanza non trova appoggio nella legge. La risoluzione dell'assemblea dei creditori colla quale essa affida la liquidazione di un fallimento ad amministrazione speciale è, per sè stessa ed indipendentemente dalla scelta delle persone a questa carica, un provvedimento che, come tale, può essere non giustificato dalle circostanze o non conforme agli interessi della massa. Ora, l'art. 239 LEF dà ad ogni creditore il diritto di aggravarsi contro tutte le decisioni indistintamente dell'assemblea ed in questo diritto risiede una garanzia di legge che la minoranza dei creditori non abbia a subire la legge della maggioranza quand'essa è contraria agli interessi comuni. Indarno si obietta che la facoltà di affidare la liquidazione ad amministrazione speciale è un diritto acquisito dell'assemblea dei creditori: essa non è una persona giuridica cui possono spettare dei diritti nel vero senso della parola, sibbene un organo di liquidazione al quale la legge concede, non dei diritti propriamente detti, ma delle attribuzioni allo scopo di meglio ordinare o sorvegliare il regolare andamento di una liquidazione; attribuzioni che, per

\* Ed. spec. 1 p. 253, 4 p. 146, 8 p. 288.

il fine stesso per cui furono date, devono cessare quando il loro esercizio sia contrario agli interessi della massa. E di questi interessi non è giudice in ultima istanza la maggioranza dei creditori, sibbene, per il preciso disposto dell'art. 239 (vedi anche art. 13 LEF), l'Autorità di vigilanza.

Nel caso in esame l'Autorità cantonale di vigilanza ha accertato che la nomina di una speciale amministrazione non è giustificata. Questa decisione — e quindi anche gli appunti che i ricorrenti le muovono — sfuggono all'apprezzazione di questa Corte perchè la questione di sapere se un provvedimento sia conforme alle circostanze è questione di apprezzamento dei fatti della causa che non è sindacabile da questa Corte (art. 17 e 19 LEF).

2° — Anche il rimprovero che l'Autorità di vigilanza ha giudicato ultra petita e così ecceduto dalle sue competenze è ingiustificato in fatto e infondato in diritto. I ricorrenti presso l'Autorità cantonale di vigilanza hanno sostenuto nei motivi del ricorso, che nelle circostanze della specie l'ufficio presenta garanzie maggiori di un'amministrazione speciale per la corretta liquidazione del fallimento. Del resto l'Autorità di vigilanza sarebbe stata competente ad intervenire com'essa fece anche senza formale proposta da parte degli interessati (art. 13 LEF; art. 43 del regolamento 13 luglio 1911 sull'amministrazione degli Uffici dei fallimenti; JÆGER, III<sup>a</sup> ed. oss. 1<sup>a</sup> all'art. 13 e le sentenze ivi citate).

P r o n u n c i a :

Il ricorso è respinto.